

**Proposta di legge A.C. n. 2236
d'iniziativa dei deputati Rebecchi, Carli,
Gritta Grainer, Lombardo, Settimi
"Norme per lo svolgimento dell'attività funeraria"
Presentata il 15 marzo 1995**

camera dei deputati
PROPOSTA DI LEGGE N. 2236

d'iniziativa dei deputati
**Rebecchi, Carli, Gritta Grainer, Lombardo,
Settimi**

**NORME PER LO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' FUNERARIA**
Presentata il 15 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! - In materia funeraria non esiste attualmente una legislazione organica, ma solo interventi normativi tra loro non coordinati e applicabili spesso in via del tutto residuale.

Da un punto di vista pubblicistico la materia è, principalmente, regolata da una normazione sanitaria o parasanitaria, ma, contemporaneamente, presenta forti agganci con altre normative, come, ad esempio, con l'ordinamento dello stato civile.

Sotto il profilo dell'attività vera e propria, anche per la parte che vede una larga presenza dell'iniziativa privata, le norme applicabili sono di diversa fonte: dalla legislazione sul commercio a quella di pubblica sicurezza, sia di pertinenza statale, sia locale. Ma trovano applicazione anche altre fonti.

Questa "indeterminazione" dell'attività funeraria ha prodotto incertezze e lascia, di fatto, spazi ad un ampio ventaglio di situazioni, talora al limite dell'abusivismo, tanto che anche l'organizzazione degli imprenditori privati ha sentito la necessità di stimolare il Parlamento per attuare una regolazione di tale attività.

Tale necessità ha preso corpo, in Senato, nella passata legislatura, nel disegno di legge n. 1291, presentato al Senato della Repubblica il 10 giugno 1993, concernente la "Regolamentazione del rilascio delle licenze per l'apertura e l'esercizio di una impresa funeraria".

Va detto che questo disegno di legge risentiva della sua origine, cioè rispondeva ad un'esigenza di tutela e di consolidamento della situazione esistente, senza una visione complessiva della problematica, che tenesse conto del fatto che i soggetti non sono solo le imprese funebri, ma anche altri, ed in primo luogo i cittadini, e che l'attività non può trascurare la programmazione e la gestione cimiteriale.

Di fronte ad una dimensione che tende ad avvicinarsi ai 540.000 decessi all'anno (il tasso di mortalità è attorno al 9,5 per mille), risultano operanti circa 4.000 imprese, con una media di circa 135 servizi/anno per impresa, nettamente insufficienti a garantire una gestione economicamente efficace.

Il costo finale medio per l'utente è di circa lire 3.600.000, mentre si può stimare, con una certa approssimazione, in lire 1.940 miliardi, il giro d'affari reale delle imprese di onoranze funebri, con una media per impresa di lire 486.000.000.

Stimando un utile di impresa dell'ordine del 20 per cento (cioè con un utile lordo annuale di lire 97,2 milioni per la ipotetica impresa media), i costi possono essere stimati in lire 1.552.000.000, con una composizione dei fattori di costo come segue:

	(Valore in mld)	%
Acquisto di beni e servizi	465,6	30
Prestazioni per conto	232,8	15
Costi di personale	620,8	40
Altri costi	155,2	10
Ammortamenti	77,6	5

Considerando che il valore medio ha ampi margini di oscillazione sia di costo finale all'utente (da 1,5 a 10 milioni di lire) sia sul numero medio dei funerali per impresa (con punte minime anche di 50-60 funerali/anno) si può comprendere immediatamente come si sia in presenza di un mercato che trova alimento in un largo ricorso a situazioni anomale sotto diversi profili (fiscale, personale, eccetera) oppure affiancando a questa altre attività (falegnameria, fioreria, lavorazione di marmi, eccetera) a scapito della qualità e professionalità del servizio.

Questa situazione che vede una forte polverizzazione dell'imprenditoria funeraria, presenta evidenti conseguenze quali la scarsa professionalità, la promiscuità con altre attività, la ricerca di aree di mercato marginali, ma anche l'attuazione di fatto di comportamenti al limite della legalità, nei casi migliori.

Più che un problema di forte concorrenzialità tra imprese, si ha una situazione di imprese definibili marginali che operano su un segmento di mercato di per sé scarsamente elastico, non solo per il fatto che i "clienti" sono un numero finito, ma anche perchè a questi livelli di remunerazione del capitale è difficile immaginare un ampliamento del mercato attraverso l'introduzione di servizi innovativi, l'uso di nuove tecnologie ed altri fattori di elevato valore aggiunto.

In un quadro di questo tipo sembrava necessaria una proposta di legge alternativa, sostanzialmente nuova, che desse da un lato una definizione del concetto di attività funeraria e dall'altro dettasse alcune regole, che consentissero non solo un suo ordinato svolgimento, ma soprattutto permettessero di portare ad un'effettiva tutela del soggetto "debole", cioè l'utente e, contemporaneamente, rivestisse di un contenuto professionale questa attività, nella convinzione che la professionalità sia una duplice garanzia, verso l'utente e verso l'impresa che dispone di questo valore aggiunto.

In parte è stata tenuta presente l'esperienza francese, che nel corso del 1993 si è data una specifica normazione in materia, con una particolare attenzione verso la dimensione dell'Unione europea, dimensione che non può venire trascurata, ma deve divenire un cardine della legislazione degli Stati membri.

L'articolo 1 fissa l'ambito di attuazione della legge.

La definizione di attività funeraria viene affrontata all'articolo 2, in termini tali da ricomprendere tutta una serie abbastanza ampia di attività imprenditoriali.

Gli articoli 3 e 4 fissano i criteri soggettivi ed oggettivi per lo svolgimento dell'attività funeraria. Una volta definita la sfera di intervento, era necessario individuare i soggetti verso i quali viene assunta una scelta di principio che vede attivi sia soggetti pubblici, sia i privati, non solo per una considerazione della situazione di fatto, ma nella convinzione che si tratti di attività in cui la presenza delle imprese, nel senso pieno del termine, possa naturalmente trovare uno spazio di intervento operativo.

Vengono individuati i requisiti oggettivi necessari, ma anche la loro sintetizzazione in un'autorizzazione (articoli 5 e 6), legata all'accertamento dell'idoneità professionale, ad una ricerca di una dimensione territoriale delle imprese tale da consentire effettivamente la presenza di una seria professionalità, il cui rilascio è demandato alla regione, per considerazioni sia di ordine dimensionale, sia per una ricerca di un contenimento delle strutture formali preposte e di una razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi.

In altre parole, si è mirato a non costruire commissioni ed organismi pletorici, sia per il loro costo, sia per il rischio di una eccessiva burocratizzazione del procedimento, sia per la preoccupazione che un eccessivo numero di organismi avrebbe potuto comportare uno scadimento della qualità "tecnica" di tali organismi, oltre che prestarsi a particolarismi.

L'articolo 7 tratta, invece, dell'idoneità professionale che, a

regime, presuppone un corso di formazione professionale, che può essere istituito sia da strutture pubbliche sia da strutture private, individuate nelle organizzazioni di categoria.

Con gli articoli 8, 9 e 10, a fianco dell'ideoneità professionale, si è previsto, sull'esempio francese, un Consiglio nazionale per l'attività funeraria e cimiteriale: cioè esteso, oltre che all'attività funeraria secondo la definizione della presente proposta di legge, anche all'attività cimiteriale, settore specificatamente pubblico; per la considerazione che un organismo nazionale non potesse occuparsi esclusivamente della prima, ma dovesse avere una visione complessiva della materia, oltre che per la preoccupazione di evitare ridondanze negli organismi.

La composizione del Consiglio nazionale vede la partecipazione di soggetti sia di estrazione pubblicistica sia privatistica, come rappresentanza delle organizzazioni di categoria, anche se la prima prevale, quasi di necessità, data la materia.

Neppure viene trascurata la presenza delle organizzazioni a tutela dei consumatori, che in questo caso sono direttamente coinvolte per alcuni fenomeni di alterazione del mercato.

Il Consiglio nazionale ha funzioni consultive, ma anche funzioni attive (ad esempio: la predisposizione dei piani di studio per i corsi di idoneità professionale), propositive, direttive e, conseguentemente, sanzionatorie.

L'articolo 11 fissa i requisiti ostativi alla funzione di operatore funerario, e la richiesta del requisito di professionalità si correla a forme di controllo e di intervento.

La presente proposta non trascura la necessità di una serie di passaggi "transitori", cioè di norme di salvaguardia per le imprese già in atto, per le quali non è ipotizzabile che l'attività sia svolta immediatamente all'interno della nuova disciplina: per un periodo di dieci anni si prescinde dal possesso, inteso in senso formale, dell'idoneità professionale per gli imprenditori privati e loro dipendenti come requisito per essere chiamati a far parte del Consiglio nazionale, nell'ipotesi di ritenere implicitamente sussistente il requisito della professionalità.

Contemporaneamente, per un periodo transitorio individuato in quattro anni, gli imprenditori attivi nel settore da almeno cinque anni e che siano in possesso dei requisiti oggettivi, possono richiedere il rilascio dell'autorizzazione senza particolari formalità, mentre coloro che siano privi dei requisiti oggettivi possono essere ammessi a sostenere l'esame, prescindendo dalla frequenza al corso di formazione professionale.

Questi due livelli consentono di dare consistenza alla fase di transizione e permettere un'emersione e regolarizzazione di situazioni di abusivismo che talora risultano presenti, pur salvaguardando comunque situazioni regolari esistenti.

Parimenti, in via transitoria, si attribuisce all'ambito regionale l'individuazione dei bacini di utenza e del dimensionamento quantitativo delle autorizzazioni, allo scopo di evitare sia le carenze, sia la eccessiva polverizzazione delle imprese, in modo che a tutte sia assicurata una base di mercato compatibile con la professionalità richiesta e con la tutela dell'utente.

La presente proposta di legge appare tale da poter essere considerata equilibrata rispetto alle esigenze di:

- a) tutela dell'utente;
- b) definizione del concetto di attività funeraria;
- c) valorizzazione della professionalità;
- d) equilibrio tra iniziativa imprenditoriale e natura pubblicistica del servizio;
- e) dimensione non particolaristica, ma proiettata nel contesto dell'Unione europea;

f) approccio scarsamente burocratico o corporativo.

Alcuni aspetti vanno sottolineati, come quello dell'accento posto sulla qualificazione professionale degli operatori del settore, ma anche la visione globale, complessiva che si cerca di avere dell'attività funeraria (e cimiteriale), con una prospettiva fortemente unitaria, nella convinzione che una seria impostazione della regolamentazione possa risultare positiva per tutti i soggetti coinvolti (utenti, imprese pubbliche e private, enti pubblici, istituzioni).

In un campo nel quale per troppo tempo si è preferita la "rimozione" si introduce, per la prima volta, una visione unitaria e non settoriale, il che non appare poco.

Per questi motivi, si ritiene che la proposta possa portare ordine ed efficienza in un settore spesso trascurato per motivazioni più di sapore scaramantico che di altra natura.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I. NORME GENERALI

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge regola le modalità e le procedure, i soggetti, gli organi di controllo e le sanzioni derivanti dallo svolgimento dell'attività funeraria, come definita ai sensi dell'articolo 2, svolta sul territorio della Repubblica.

2. Restano salve le norme derivanti da accordi internazionali di cui faccia parte l'Italia all'entrata in vigore della presente legge.

3. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recanti le norme di diritto interno, necessarie per l'adeguamento della legislazione nazionale in attuazione delle disposizioni emanate nella materia oggetto della presente legge dall'Unione europea, anche apportando eventuali modificazioni alla presente legge.

4. I decreti legislativi di cui al comma 3 devono essere emanati entro sei mesi dalla comunicazione dell'adozione delle norme di diritto comunitario al Ministero degli affari esteri da parte degli organi comunitari, salvo il caso in cui le norme comunitarie siano assunte da organismi comunitari in cui la Repubblica italiana abbia propri rappresentanti, nel qual caso il termine decorre dalla data di adozione della norma comunitaria.

ART. 2.

(Attività funeraria).

1. Ai sensi della presente legge, costituiscono attività funeraria:

a) il commercio al minuto di cofani funebri, in legno od in metallo, o di articoli funerari e di arredo cimiteriale, salvo che sia svolta da soggetti che effettuino esclusivamente tale commercio;

b) l'organizzazione di servizi di trasporto funerario, quando non sia limitato alla gestione e conduzione dei mezzi funebri aventi i requisiti di idoneità fissati dall'articolo 20 del regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285;

c) i trattamenti di conservazione temporanea della salma, la vestizione della salma o gli altri trattamenti richiesti dai familiari, quando la salma si trovi in siti diversi dal deposito di

osservazione, dall'obitorio o da luoghi di cura, nel qual caso tali servizi competono in via esclusiva al personale del comune, dell'istituto od ente titolare del luogo di cura. Per il comune, l'azienda speciale sanitaria od ospedaliera, le istituzioni universitarie od altri enti pubblici, per la prestazione di tali servizi può essere stabilita apposita tariffa, fatta salva la totale esenzione per i servizi individuati dal regolamento di polizia mortuaria come servizi pubblici indispensabili e gratuiti;

d) l'organizzazione delle esequie o di altre forme di omaggio ai defunti, precedenti o susseguenti la sepoltura;

e) l'effettuazione degli adempimenti necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni od i provvedimenti amministrativi previsti per il trasporto funerario, per gli eventuali trattamenti preliminari, per la sepoltura e quant'altro si renda necessario anche successivamente alla sepoltura, senza limiti temporali, quando tali adempimenti non siano effettuati direttamente dai familiari del defunto od, in caso di concessioni amministrative, dal concessionario;

f) la stampa con qualsiasi mezzo effettuata, anche avvalendosi di soggetti terzi autorizzati all'esercizio dell'arte della stampa, di avvisi funebri e la loro diffusione negli appositi spazi che il comune abbia a ciò destinato;

g) la fornitura, anche avvalendosi di soggetti terzi in possesso delle specifiche autorizzazioni amministrative, di addobbi floreali, di corone, di cuscini e di altri ornamenti utilizzati in sede di servizi di onoranze funebri;

h) la fornitura al pubblico di servizi di previdenza funeraria o di altra analoga attività che preveda l'effettuazione dei servizi di cui al presente comma;

i) ogni altra attività analoga a quelle di cui al presente articolo.

ART. 3.

(Requisiti soggettivi).

1. Lo svolgimento di una o più attività di cui all'articolo 2 è effettuato da:

a) comuni e province secondo una delle forme di gestione previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

b) imprese che dispongano di mezzi, risorse, organizzazione e personale adeguati.

2. Restano salve le attribuzioni per le onoranze funebri proprie del Ministero della difesa o di organismi internazionali di cui faccia parte la Repubblica italiana.

ART. 4.

(Requisiti oggettivi).

1. Chi intende svolgere attività funeraria ai sensi dell'articolo 2 deve essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 5.

2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), oltre quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, devono essere in possesso di:

a) iscrizione nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni;

b) autorizzazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza della provincia rilasciata ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento di esecuzione,

approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, riportante l'attività di cui alla presente legge con l'indicazione degli esercizi in cui essa è svolta.

3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), oltre a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, devono essere in possesso di:

a) iscrizione nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modificazioni;

b) autorizzazione amministrativa per il commercio al minuto a sede fissa, rilasciata, con le modalità di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, dall'autorità comunale ove ha sede l'esercizio. In caso di imprese operanti in diversi esercizi, ciascun esercizio deve essere oggetto di separata autorizzazione amministrativa;

c) autorizzazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza della provincia, rilasciata ai sensi dell'articolo 115 del citato testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, riportante l'attività di cui alla presente legge con l'indicazione degli esercizi in cui essa è svolta.

4. L'autorizzazione amministrativa al commercio al minuto in sede fissa è sostituita, ad ogni effetto, dalla deliberazione di assunzione diretta del servizio.

5. Il deposito delle tariffe relative alle prestazioni per agenzia d'affari è sostituito, ad ogni effetto, dalla assunzione della deliberazione concernente la fissazione o l'adeguamento dei prezzi.

6. Nel caso di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), l'autorizzazione è rilasciata all'imprenditore quando si tratti di impresa individuale priva di dipendenti.

7. In tutti gli altri casi di cui all'articolo 3, l'autorizzazione di cui all'articolo 5 è rilasciata a soggetti idonei che assumono la funzione di operatore funerario.

8. Uno stesso ente, azienda od impresa può avere più operatori funerari, nel qual caso uno di essi svolge le funzioni di direttore. Ciascun ente, azienda od impresa, stabilisce i criteri per l'individuazione del soggetto che, tra gli operatori funerari, assume le funzioni di direzione.

ART. 5.

(Autorizzazione).

1. L'autorizzazione allo svolgimento di attività funeraria, come definita ai sensi dell'articolo 2, è rilasciata dal presidente della giunta regionale competente.

2. L'autorizzazione è rilasciata, su richiesta dell'interessato, dopo avere accertato la sussistenza, delle autorizzazioni e licenze di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, ove occorrenti, ed il possesso dell'attestato di idoneità professionale per la funzione di operatore funerario di cui all'articolo 7.

3. Per gli enti pubblici, l'istanza di rilascio dell'autorizzazione per il personale dipendente è presentata dal dirigente.

ART. 6.

(Limiti per il rilascio dell'autorizzazione).

1. La regione, sentite le strutture regionali dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dell'Unione delle provincie d'Italia, della Confederazione italiana dei servizi pubblici

degli enti locali, della Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani e delle organizzazioni maggiormente rappresentative dell'imprenditoria funeraria, provvede ad individuare con riferimento al territorio di ciascuna azienda speciale sanitaria il numero massimo di autorizzazioni di cui all'articolo 5 rilasciabili in relazione a parametri di popolazione, di decessi avvenuti nella media degli ultimi cinque anni, e delle condizioni geografiche e stradali, in modo da garantire per ciascuna autorizzazione un bacino di utenza idoneo ad una gestione economicamente efficiente e con un corretto rapporto tra costi e ricavi e un sufficiente livello di concorrenzialità tra i soggetti titolari delle autorizzazioni tale da tutelare gli utenti dell'attività funeraria.

ART. 7.

(idoneità professionale).

1. L'idoneità all'esercizio dell'attività funeraria è accertata mediante un esame finale da svolgere al termine di un apposito corso di formazione professionale, della durata di almeno seicento ore.

2. Il Consiglio nazionale per l'attività funeraria e cimiteriale, di cui all'articolo 8, individua, con propria deliberazione, approvata con decreto del Ministro della sanità, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il programma analitico, il trattamento dei docenti e le modalità dell'esame finale dei corsi di idoneità professionale per la funzione di operatore funerario di cui al comma 1.

3. Ai corsi di cui al comma 1 sono ammessi:

a) i cittadini italiani;

b) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;

c) gli italiani non appartenenti alla Repubblica, che devono comprovare tale qualità con apposita attestazione rilasciata dal Ministero dell'interno;

d) i cittadini, residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea, di Stati che abbiano stipulato con la Repubblica o con l'Unione europea accordi in vigore che prevedano la piena reciprocità nello svolgimento della medesima attività nello Stato di appartenenza ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.

La condizione di reciprocità è comprovata con apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità diplomatiche e consolari italiane nello Stato di residenza appositamente delegate.

4. Oltre a quanto previsto al comma 3, costituiscono requisiti per l'ammissione:

a) avere compiuto gli anni diciotto;

b) il possesso del titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado o superiore, oppure essere stato dipendente o familiare coadiutore di persona già titolare di autorizzazione, per un periodo di almeno cinque anni, comprovato da attestazione del dirigente, dal datore di lavoro o dal titolare dell'azienda;

c) l'assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso per uno dei delitti che comportano la revoca della idoneità professionale alla funzione di operatore funerario.

5. Per i rapporti di lavoro di diritto privato, l'attestazione di cui al comma 4 è convalidata dalla competente sezione circoscrizionale per l'impiego e dalla sede provinciale dell'Istituto della previdenza sociale (INPS).

6. I corsi di cui al comma 1 possono essere istituiti:

a) dalle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato;

b) da organismi di formazione professionale, o da centri di studio specializzati in campo funerario, operanti da almeno tre anni;

c) dalle organizzazioni professionali di categoria costituite da almeno tre anni.

7. I docenti dei corsi sono scelti dal soggetto istitutore dei corsi stessi, tra persone esperte nelle discipline del corso.

8. I docenti di cui al comma 7, qualora lavoratori dipendenti, hanno diritto al congedo straordinario all'espletamento dell'attività didattica, nel caso di corsi istituiti dai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 6.

9. Il corso si conclude con un apposito esame, consistente in due prove scritte ed un colloquio, sostenuto davanti ad un'apposita commissione giudicatrice costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, composta con le modalità di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, ed integrata da tre esperti, scelti anche tra i docenti dei corsi e costituita con provvedimento del segretario generale camerale.

CAPO II.

CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ATTIVITÀ FUNERARIA E CIMITERIALE

ART. 8.

(Consiglio nazionale per l'attività funeraria e cimiteriale).

1. Con decreto del Ministro della sanità, emanato di concerto con i Ministri dell'Interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è istituito il Consiglio nazionale per l'attività funeraria e cimiteriale, di seguito denominato "Consiglio nazionale".

2. Il Consiglio nazionale è composto da:

a) tre membri designati dal Ministro della sanità, di cui il rappresentante con qualifica più elevata svolge le funzioni di presidente;

b) due membri designati dal Ministro dell'interno;

c) due membri designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) due membri designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

e) due membri designati dalla Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali;

f) un membro designato dall'Associazione nazionale degli ufficiali dello stato civile e di anagrafe;

g) due membri designati dalle associazioni professionali di categoria;

h) un membro designato dalla Federazione italiana della cremazione;

i) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, scelti tra lavoratori in possesso della idoneità alla funzione di operatore funerario;

l) due esperti scelti tra medici pubblici delle aziende speciali sanitarie;

m) due esperti scelti tra professori universitari di igiene pubblica;

n) un membro designato dalle Associazioni di tutela dei consumatori più rappresentative a livello nazionale.

3. In caso di rappresentanti di pari qualifica, le funzioni di presidente del Consiglio nazionale sono svolte dal componente più anziano nella qualifica ed in caso di parità, di anzianità nella qualifica, dal più anziano di età. Gli altri rappresentanti di pari qualifica svolgono la funzione di vice presidente.

4. Svolge le funzioni di segretario del Consiglio nazionale un dirigente del Ministero della sanità.

5. Con il decreto di cui al comma 1 è, altresì, determinato il trattamento spettante ai componenti del Consiglio nazionale, nonché le condizioni che consentono lo svolgimento dell'attività e le indennità loro spettanti.

ART. 9.

(Durata in carica).

1. Il Consiglio nazionale dura in carica tre anni, a decorrere dalla data del suo insediamento.

2. Centottanta giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale, il Ministro della sanità avvia la procedura per il suo rinnovo, che è ultimata almeno trenta giorni prima della scadenza medesima.

3. L'insediamento del Consiglio nazionale ai sensi del comma 2 ha luogo l'ultimo giorno lavorativo precedente la scadenza del mandato.

4. Qualora la procedura per il rinnovo non possa, per cause di forza maggiore, consentire quanto previsto dal comma 3, fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale le sue funzioni continuano ad essere assolte dal Consiglio nazionale già in carica.

5. La nomina a membro del Consiglio nazionale è rinnovabile.

ART. 10.

(Competenze).

1. Spetta al Consiglio nazionale:

a) esprimere parere circa ogni questione di valenza nazionale riguardante l'attività funeraria e cimiteriale nella Repubblica;

b) predisporre i piani di studio per i corsi di idoneità alla funzione di operatore funerario di cui all'articolo 7;

c) proporre ai Ministri competenti l'adozione di particolari atti nelle materie funeraria e cimiteriale;

d) predisporre schemi e progetti di legge e di regolamento nelle materie attribuite alla sua competenza;

e) predisporre il codice di comportamento per gli operatori funerari ed emanare direttive di comportamento a contenuto regolamentare;

f) adottare i provvedimenti conseguenti al mancato rispetto del codice di comportamento o delle direttive di comportamento.

2. Le deliberazioni del Consiglio nazionale sono pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il Consiglio nazionale ha potere di autoregolamentazione e può stabilire di operare per commissioni e gruppi di lavoro.

ART. 11.

(Requisiti ostativi alla funzione di operatore funerario).

1. Chi è stato condannato per i delitti di cui al libro secondo, titolo I, capo III, titoli II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII e XIII o per le contravvenzioni di cui al libro terzo, titoli I e II del codice penale, non può svolgere la funzione di operatore funerario; in tal caso ove il soggetto sia in possesso della relativa idoneità professionale di cui all'articolo 7 della presente legge, questa è revocata.

2. Qualora sia iniziato procedimento penale per uno dei reati di cui al comma 1 nei confronti di chi sia in possesso dell'idoneità alla funzione di operatore funerario, l'idoneità stessa è sospesa di diritto fino al passaggio in giudicato della sentenza o fino all'ordinanza definitiva di non luogo a procedere.

3. La revoca o la sospensione dell'idoneità professionale alla funzione di operatore funerario è pronunciata con decreto del prefetto e produce la revoca o la sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, ove rilasciata.

CAPO III.

SANZIONI

ART. 12.

(Illeciti amministrativi).

1. La violazione alle disposizioni della presente legge, del codice di comportamento e dalle direttive di comportamento emanate dal Consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 10 costituiscono illeciti amministrativi.

2. Il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e sulle violazioni al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, spetta ai dirigenti dei comuni o delle aziende speciali sanitarie o agli appartenenti ai corpi di polizia municipale.

3. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

4. Per le violazioni ai regolamenti comunali di polizia mortuaria, fermo restando quanto previsto al comma 2 del presente articolo, si applicano gli articoli 106 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

5. Nei comuni che non dispongano di figure dirigenziali, le competenze di cui al comma 2 spettano ai dipendenti di qualifica apicale.

6. I soggetti di cui al comma 2 che non provvedono ai controlli ivi stabiliti, sono soggetti alle sanzioni previste dall'articolo 328 del codice penale.

ART. 13.

(Sanzioni).

1. Le violazioni delle disposizioni della presente legge, del codice di comportamento e delle direttive di comportamento emanate dal Consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 10, comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 20.000.000, a seconda della gravità dell'infrazione.
2. L'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1 produce la sospensione per un anno dall'idoneità professionale alla funzione di operatore funerario, con decorrenza dalla notificazione dell'accertamento dell'infrazione.
3. Qualora la sanzione amministrativa di cui al comma 1 sia irrogata per tre volte, l'ultima sanzione produce anche la revoca dell'idoneità professionale.
4. Si applica l'articolo 11, comma 3.

**CAPO IV.
NORME TRANSITORIE E FINALI**

ART. 14.

(Norme transitorie e finali).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la deliberazione di cui all'articolo 7, comma 2, è assunta entro novanta giorni dall'insediamento del Consiglio nazionale, ai sensi del comma 3 del presente articolo. Il decreto di cui al medesimo articolo 7, comma 2, è adottato entro trenta giorni dalla deliberazione di cui al primo periodo del presente comma ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro i successivi quindici giorni.
2. Ai fini del rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, può delegare le autorità diplomatiche e consolari.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, il Consiglio

nazionale è costituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima ed insediato entro i successivi novanta giorni.

4. Nei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, non è richiesto il possesso dell'idoneità alla funzione di operatore funerario per i soggetti di cui all'articolo 8, comma 2, lettera i).

5. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono le attività indicate all'articolo 2 e siano in possesso, da almeno cinque anni, dei requisiti previsti per l'autorizzazione di cui all'articolo 5, possono chiedere l'autorizzazione anche se privi dell'attestazione di idoneità professionale alla funzione di operatore funerario, purchè tale richiesta sia inoltrata entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I soggetti che svolgono le attività indicate all'articolo 2, non trovandosi nelle condizioni di cui al comma 5 del presente articolo, possono essere ammessi, entro lo stesso termine ivi stabilito, a sostenere l'esame di idoneità professionale alla funzione di operatore funerario senza l'obbligo di frequentare i corsi di cui all'articolo 7.

7. Decorso il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti privi dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 non possono svolgere le attività di cui all'articolo 2.

8. Le regioni devono provvedere alla individuazione del numero massimo di autorizzazioni rilasciabili ai sensi dell'articolo 6, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Le autorizzazioni ai soggetti di cui al comma 5 e 6 sono rilasciate, in presenza dei requisiti ivi previsti, secondo l'ordine di presentazione delle domande, con riferimento all'ambito territoriale di ciascuna azienda speciale sanitaria.

10. I soggetti che risultano eccedenti rispetto al numero massimo stabilito, ai sensi dell'articolo 6, possono ottenere l'autorizzazione in forma temporanea, limitata ad un periodo di tempo non superiore a dieci anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Le autorizzazioni temporanee limitate di cui al comma 10 non possono essere prorogate.